REGOLAMENTO (CEE) N. 2360/69 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1969

che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che l'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1631/69 (6), prescrive di incorporare nel burro da trasformare derivati dalla vaniglia naturale o dalla vaniglina di sintesi ; che la presenza di tali derivati nel burro che deve essere utilizzato rende tecnicamente impossibile la fabbricazione di taluni prodotti della voce 19.08 della tariffa doganale comune ; che conviene quindi permettere l'utilizzazione, a titolo sperimentale, di un colorante in sostituzione dei derivati della vaniglia ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il primo trattino dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1390/69 è sostituito dal trattino seguente :

« — 200 g di prodotto 4-idrossi-3-metossibenzaldeide ricavato o dalla vaniglia naturale o dalla vaniglina di sintesi ; ovvero in sostituzione di tale prodotto possono essere incorporati, fino al 31 dicembre 1969, 15 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Per le operazioni in corso, di cui al regolamento (CEE) n. 1390/69, i contratti stipulati sono adattati alle disposizioni del presente regolamento su richiesta dell'interessato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
(5) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(6) GU n. L 209 del 21. 8. 1969, pag. 14.